

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4503

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro della difesa

(MATTARELLA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(LETTA)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(TOIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 2000

—————

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	9
Testo della Convenzione con allegati.	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è stata istituita con apposito Accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di pervenire ad una comune politica in tema di approvvigionamento degli armamenti. Ciò al fine di garantire la massima interoperabilità tra le rispettive Forze armate, di conseguire economie di scala nel settore, di contribuire alla formazione di un'identità europea nel campo della difesa e della sicurezza. Sebbene i suoi membri fondatori siano soltanto quattro, l'OCCAR è aperta all'adesione di altri Stati. L'iniziativa costituisce un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia europea per gli armamenti, da inquadrare nell'ambito del processo le cui linee sono state tracciate dall'articolo J 4 del Trattato sull'Unione europea, secondo cui l'Unione dell'Europa occidentale (UEO), è parte integrante dello sviluppo dell'Unione.

Per assolvere i compiti istituzionali di controllo, coordinamento e gestione dei programmi di cooperazione in materia di armamenti dei Paesi membri, l'Organizzazione sta procedendo alla stesura di tutte le regole e delle procedure necessarie per il funzionamento interno.

Al momento, sono stati già integrati nell'OCCAR alcuni programmi di cooperazione, tra i quali uno, il FSAF (Futura generazione di missili superficie-aria), a cui partecipa l'Italia, e sono in corso le attività per l'integrazione di altri programmi di cooperazione multilaterale.

L'OCCAR inoltre potrà, nel settore di competenza, coordinare e pianificare le attività congiunte di ricerca, l'uso dei centri di sperimentazione, nonché le scelte nazionali

relative alla base tecnologico-industriale della Difesa.

Per assolvere i propri compiti è necessario che all'Organizzazione in questione venga attribuita la «personalità giuridica», così da garantirle capacità negoziale propria (stipula di contratti, assunzione di personale, conduzione di attività negoziale in genere). A tale scopo, i quattro Paesi sopra citati, rappresentati dai rispettivi Ministri della difesa, hanno sottoscritto un documento istitutivo internazionale, la «Convenzione» che, una volta ratificata dai rispettivi Parlamenti, conferirà all'Organizzazione in questione reali capacità operative, sostituendosi all'Accordo amministrativo attualmente in vigore.

La Convenzione si compone di 58 articoli e 4 allegati, questi ultimi rispettivamente in materia di privilegi ed immunità, arbitrato, disposizioni transitorie e processo decisionale.

La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, nella Repubblica federale di Germania (articolo 3).

L'Organizzazione è stata istituita con l'obiettivo fondamentale di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati membri e coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni (articolo 7).

L'Organizzazione avrà una struttura istituzionale molto snella. Essa sarà composta dal Consiglio di sorveglianza (CdS) e dall'Amministrazione esecutiva (AE) (articolo 9).

Il Consiglio di sorveglianza (CdS), che è l'organo decisionale più elevato (articolo 10), nel quale ciascuno Stato membro ha

un rappresentante con diritto di voto (articolo 15), si riunisce due volte l'anno (articolo 14). Esso esercita la direzione ed il controllo della Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati (articolo 11) e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (articolo 12). In particolare approva i bilanci amministrativi ed operativi ed i rendiconti finanziari annuali (articolo 12). Si fa presente al riguardo che le attività connesse al bilancio operativo vengono sostenute mediante appositi finanziamenti degli Stati membri interessati, secondo accordi già esistenti ovvero da stipulare in specifiche intese nel prosieguo, con risorse a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei rispettivi Ministeri della difesa. Pertanto l'approvazione del bilancio operativo da parte del Consiglio di sorveglianza ha solo carattere formale, essendo priva di contenuto sostanziale, poichè il bilancio operativo presentato dall'OCCAR si compone di singoli bilanci già approvati dalla competenti autorità nazionali, seguendo gli *iter* previsti in relazione agli stanziamenti già assegnati al Dicastero della difesa ed iscritti nella pertinente legge di bilancio dello Stato. Conseguentemente, allorchè il Consiglio di sorveglianza deve deliberare su di un programma a cui partecipano tutti gli Stati membri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati membri che prendono parte al suddetto programma (articolo 15). Ciò vale anche per i comitati di programma (articolo 17).

Il Consiglio di sorveglianza può delegare le sue attribuzioni a comitati competenti, in particolare ai comitati di programma, che controllano i rispettivi programmi di cooperazione (articolo 17).

L'Amministrazione esecutiva è l'organo esecutivo permanente, responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di sorveglianza (articolo 19). Essa è presieduta da un direttore nominato dal Consiglio di sorveglianza (articolo 19), ed è articolata su un Ufficio centrale ubicato in Bonn e divisioni

di programma dislocate in sedi diverse, sul territorio degli Stati membri (articolo 20).

L'articolo 21 stabilisce i compiti e le funzioni dell'Amministrazione esecutiva, mentre la materia dei privilegi ed immunità, delle retribuzioni e del regime pensionistico del personale dell'OCCAR viene prevista all'articolo 22.

Il Capitolo VI, all'articolo 23 prevede la normativa e le procedure relative ai contratti; mentre i successivi articoli, dal 24 al 30, attengono alle procedure che le imprese degli Stati membri sono tenute ad osservare per l'aggiudicazione dei contratti. A tale riguardo, si evidenzia che, come indicato in precedenza per l'articolo 12, le spese operative per la realizzazione delle attività programmate sono sostenute dai singoli Stati aderenti, e per l'Italia tramite gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

La possibilità di integrare presso l'OCCAR programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri (articolo 31), non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nei programmi nazionali.

Gli articoli 32 e 33 fissano le modalità relative alla cessione dei beni. In particolare viene prevista la possibilità di un eventuale rimborso da parte degli Stati membri o dall'Organizzazione, qualora si verifichi l'ipotesi di scioglimento dell'OCCAR (articolo 32, paragrafo 2). Peraltro, l'articolo 33 rinvia ad apposite intese finanziarie tra gli Stati membri circa le modalità di finanziamento, di gestione, vendita e cessione dei beni da acquisire tramite il bilancio operativo. Il medesimo articolo 33, paragrafo 2, stabilisce che i beni acquisiti o realizzati mediante il bilancio operativo restano di proprietà degli Stati che hanno contribuito a sostenere le spese per il co-finanziamento. Anche in relazione ai menzionati articoli, l'impegno dell'Italia viene sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativamente alle spese da finanziare con il bilancio operativo.

Al capitolo IX, gli articoli 34, 35 e 36 stabiliscono le disposizioni relative alla gestione delle attività amministrative ed operative della Organizzazione, ai contributi degli Stati aderenti ai programmi e piani operazionali, nonchè alla predisposizione dei bilanci preventivi e dei rendiconti annuali per le attività realizzate.

Il capitolo X, agli articoli 37 e 38 prevede la possibilità della cooperazione degli Stati non membri e di organizzazioni internazionali che desiderano partecipare ad alcune attività dell'OCCAR.

Le disposizioni relative allo *status* giuridico ed ai privilegi ed immunità in favore del personale e della sede dell'Organizzazione sono analiticamente previste agli articoli 39, 40 e 41, mentre il successivo articolo 42 prevede l'adozione di appositi regolamenti in materia di sicurezza.

Al capitolo XIII, gli articoli da 43 a 47 prevedono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo sulle attività dell'OCCAR e su quelle realizzate con gli apporti degli Stati membri.

La composizione delle controversie viene prevista dagli articoli da 48 a 50. In particolare, viene previsto il ricorso ad un Comitato di conciliazione (articolo 49), mentre vi è la possibilità di ricorrere eventualmente all'arbitrato (articolo 48), secondo le modalità stabilite all'Allegato II della Convenzione. Le spese per l'eventuale ricorso al tribunale arbitrale in caso di controversie saranno sostenute con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, previsto per le liti ed arbitraggio.

Infine, il capitolo XV prevede agli articoli da 51 a 58 le disposizioni relative agli emendamenti, alla ratifica, al deposito, allo scioglimento, al ritiro, nonchè agli obblighi previsti a carico dello Stato che esercita la possibilità del ritiro della organizzazione.

In comparazione con l'attuale fase di gestione dell'Organismo, l'acquisizione della personalità giuridica non comporterà un au-

mento delle esigenze finanziarie di «funzionamento» della nuova struttura, da iscrivere nel nuovo bilancio dell'OCCAR. Per esigenze di funzionamento sono da intendersi sia i costi del personale (stipendi ed indennità), sia i costi relativi alle spese di esercizio della struttura (affitto immobili, acquisto e manutenzione attrezzature, spese telefoniche ed altre). In particolare, per quanto riguarda i costi del personale, che rappresentano la parte rilevante di tutto il fabbisogno finanziario (stimato in circa il 75 per cento), è opportuno evidenziare che questo Dicastero già ne sostiene «direttamente» la quasi totalità, utilizzando gli attuali stanziamenti di vari e pertinenti capitoli di bilancio.

Attualmente l'Italia impiega nell'ambito dell'Organizzazione ventitre persone, ripartite tra l'ufficio centrale, situato a Bonn (sei unità) e la divisione di programma FSAF (Futura generazione di missili superficie-aria), situata a Parigi (diciassette unità). Nei confronti di detto personale attualmente trova applicazione il regime di trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, che prevede, in aggiunta alla retribuzione nazionale, l'erogazione dell'indennità di missione estera, relativa alla località nella quale si presta servizio. Ai conseguenti oneri si provvede con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il prospetto dimostrativo dei costi attuali del personale italiano è riportato nell'allegato 1 alla presente relazione.

Con la nuova configurazione dell'Organizzazione, detto personale beneficerà del trattamento economico previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, che prevede oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa, ma gravanti sul bilancio amministrativo che verrà appositamente istituito per finanziare il funzionamento della costituenda Organizzazione. Tale bilancio sarà alimentato con quote a carico dei Paesi partecipanti, secondo una chiave di ripartizione stabilita dal Consiglio di sorveglianza.

I minori oneri conseguenti alla ratifica della Convenzione sono stati valutati, su base annua, complessivamente in lire 1.097.396.000.

Alla determinazione di tale dato finanziario si è pervenuti previa comparazione degli attuali costi sostenuti dall'Amministrazione della difesa con quelli che l'OCCAR prevede di sostenere per effetto del riconoscimento in atto (prospetto dimostrativo nell'allegato 2 alla presente relazione).

Infatti gli oneri totali attualmente sostenuti dall'Amministrazione della difesa, derivanti dalla somma dei costi del personale e delle spese di funzionamento della Organizzazione ammontano a lire 9.005.472.000.

Gli oneri annui totali previsti per l'anno 2000, a seguito della ratifica della Convenzione, sono di lire 7.908.076.000. Essi derivano dalla somma di:

a) una quota di lire 6.737.768.000, ricavata dal bilancio amministrativo preventivo predisposto dall'OCCAR per l'anno 2000, applicando le chiavi di ripartizione previste dal Consiglio di sorveglianza, rispettivamente per l'ufficio centrale (costo globale € 7.030.000) e per la divisione di programma FSAF (costo globale € 3.835.080);

b) una quota di lire 723.318.000 che comprende gli oneri contributivi che continueranno ad essere versati dall'Amministrazione della difesa italiana e quindi a gravare sul relativo bilancio, con riferimento al trattamento economico, previsto dalla legge n. 1114 del 1962, relativo al personale italiano (nel presupposto che permangano le attuale ventitre persone);

c) una quota di lire 447.000.000 a copertura delle spese di missione per le riunioni del Consiglio di sorveglianza, del Comitato finanziario, di quelli tecnici e di programma, nonché dei gruppi di lavoro specifici della Divisione di programma FSAF (calcolate sul presupposto di un totale di ventisei riunioni che impegnino un numero medio di quattro persone a riunione).

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma una economia di spesa e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ALLEGATO 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALE EROGATO AL PERSONALE ITALIANO
IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO CENTRALE DI BONN E LA DIVISIONE DI PROGRAMMA FSAF DI PARIGI

A. PERSONALE IN SERVIZIO C/O UFFICIO CENTRALE DI BONN

GRADO	Trattamento economico annuo previsto dalla legge n. 642/1961 (comprensivo di oneri contr. carico dello Stato)	Trattamento economico medio annuo nazionale (comprensivo di oneri contr. carico dello Stato) (compresa 13 ^a mensilità)	Trattamento economico medio annuo procapite	Attuali aventi diritto	Totale trattamento economico erogato
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 x 5
Colonnello/C.V.	334.272.000	133.225.168	467.497.168	2	934.994.337
Tenente colonnello	316.476.000	107.016.521	423.492.521	4	1.693.970.083
				<i>Totale</i> . . .	2.628.964.420

B. PERSONALE IN SERVIZIO C/O DIVISIONE DI PROGRAMMA FSAF DI PARIGI

Brigadiere generale/Colonnello	241.008.000	133.225.168	374.233.168	8	2.993.865.346
Tenente colonnello	219.600.000	107.016.521	326.616.521	6	1.959.699.125
Aiutante	198.240.000	79.238.411	277.478.411	2	554.956.822
Maresciallo ord.	168.792.000	67.195.258	235.987.258	1	235.987.258
				<i>Totale</i> . . .	5.744.508.551
				<i>TOTALE</i> . . .	8.373.472.971

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE ESECUATIVA	ONERI ANNI ATTUALMENTE SOSTENUTI DALL'A.D.				ONERI ANNI PER L'A.D. A SEGUITO DELLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE				MAGG./MIN. ONERI
	Trattamento economico personale legge 642/61 (1)	Spese funzionamento	TOTALE 4 = 2 + 3	Quote contributive carico A.D. (3)	Oneri contributivi a carico A.D. riferiti a 23 persone con trat. econ. legge 1114/62 6	Partecipazione riunioni 7	TOTALE 8 = 5 + 6 + 7	9 = 8 - 4	
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9 = 8 - 4	
Ufficio centrale (Bonn)	2.628.964.000	182.000.000 (2)	2.810.964.000	3.024.883.000	191.200.000	287.000.000 (4)	3.503.083.000	692.119.000	
Div.ne Programma FSAF (Parigi)	5.744.508.000	450.000.000	6.194.508.000	3.712.875.000	532.118.000	160.000.000 (5)	4.404.993.000	1.789.515.000	
TOTALE	8.373.472.000	632.000.000	9.005.472.000	6.737.768.000	723.318.000	447.000.000	7.908.076.000	1.097.396.000	

MINORE ONERE COMPLESSIVO 1.097.396.000

(1) Cfr. prospetto Allegato 1.

(2) Quota italiana relativa al bilancio Amministrativo approvato per l'anno 1998.

(3) Come da bilancio preventivo amministrativo anno 2000 predisposto dall'OCCAR e da chiave di ripartizione dei costi amministrativi fissata da CdS.

(4) Consiglio di Sorveglianza (CdS), Sottocomitato Esecutivo del CdS, Comitati Finanziari e Tecnici.

(5) Comitato di Programma, Gruppo di Lavoro del Direttore di Programma, Gruppi di Lavoro Esperti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE ,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E,

IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,

SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI

(ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE
D'ARMEMENT)

OCCAR

INDICE

<u>CAPITOLO I:</u>	DISPOSIZIONI GENERALI
<u>CAPITOLO II:</u>	OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR
<u>CAPITOLO III:</u>	ORGANIZZAZIONE GENERALE
<u>CAPITOLO IV:</u>	CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
<u>CAPITOLO V:</u>	AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA
<u>CAPITOLO VI:</u>	PRINCIPI DI ACQUISIZIONE
<u>CAPITOLO VII:</u>	PROGRAMMI
<u>CAPITOLO VIII:</u>	PROPRIETÀ E CESSIONE DEI BENI
<u>CAPITOLO IX:</u>	GESTIONE FINANZIARIA
<u>CAPITOLO X:</u>	COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
<u>CAPITOLO XI:</u>	STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITÀ
<u>CAPITOLO XII:</u>	SICUREZZA
<u>CAPITOLO XIII:</u>	RELAZIONI E VERIFICHE
<u>CAPITOLO XIV:</u>	COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
<u>CAPITOLO XV:</u>	DISPOSIZIONI FINALI
<u>ALLEGATO I:</u>	PRIVILEGI E IMMUNITÀ
<u>ALLEGATO II:</u>	ARBITRATO
<u>ALLEGATO III:</u>	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
<u>ALLEGATO IV:</u>	PROCESSO DECISIONALE

Il Governo della Repubblica Italiana,

Il Governo della Repubblica Francese,

Il Governo della Repubblica Federale di Germania e,

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Auspiciando un aumento della loro cooperazione in materia di armamenti al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi,

Considerando che il conseguimento di un miglior rapporto possibile tra costo (inteso come costo del ciclo vita) ed efficienza nei programmi di cooperazione attuali e futuri è una necessità assoluta e che, a tal fine, devono essere elaborate e sviluppate nuove metodologie di gestione dei programmi; che le procedure per l'assegnazione dei contratti devono essere più efficaci, e che deve essere incoraggiata la creazione di capocommesse transnazionali pienamente integrate,

Desiderando realizzare un coordinamento delle rispettive necessità a lungo termine, ogni qualvolta lo permettano le esigenze militari, così come un programma comune di investimenti tecnologici, fondato su principi di complementarità, di reciprocità e di bilanciamento,

Ritenendo necessario, nei programmi di cooperazione, al fine di migliorare la competitività della base industriale e tecnologica della difesa in Europa, beneficiare dei rispettivi poli industriali di eccellenza e promuovere i contatti tra le imprese, nell'intento di organizzare la concorrenza secondo le norme comuni adottate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,

Convinti che un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di sistemi militari contribuisca alla formazione di un'identità europea nel campo della difesa e della sicurezza e che ciò costituisca un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia Europea per gli Armamenti,

Auspiciando l'adesione di altri stati europei che accettino ogni norma della presente Convenzione,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1**

Con la presente Convenzione è istituita un'organizzazione europea, l' "Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti" (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement* (OCCAR)).

Articolo 2

I membri dell'OCCAR, da questo momento in poi chiamati "Stati Membri", sono gli Stati divenuti parti contraenti della presente Convenzione in virtù delle disposizioni del Capitolo XV.

Articolo 3

La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 4

Le lingue ufficiali dell'OCCAR sono Inglese, Francese, Tedesco e Italiano.

CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR**Articolo 5**

Per permettere un aumento della competitività della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del *giusto ritorno* industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su più programmi e su più anni. La trasparenza è assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III.

Tale cooperazione permetterà di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarità industriale e tecnologica nei settori pertinenti, così da garantire assistenza alle rispettive Forze Armate in qualsiasi circostanza, sia a breve che a medio termine.

Articolo 6

Nel rispetto delle esigenze delle rispettive Forze Armate, ogni Stato Membro sceglie di preferenza il materiale d'armamento al cui sviluppo ha contribuito nell'ambito dell'OCCAR.

Articolo 7

L'OCCAR coordina, controlla e realizza i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati Membri e coordina e promuove attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo l'efficienza della gestione dei progetti in collaborazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Articolo 8

L'OCCAR svolge i seguenti compiti e le altre funzioni che gli Stati Membri potrebbero assegnarle:

- (a) gestione dei programmi di cooperazione attuali e futuri, i quali possono includere il controllo di configurazione, il supporto logistico in servizio, e le attività di ricerca;
- (b) gestione di programmi nazionali degli Stati Membri che le siano stati assegnati;
- (c) elaborazione di specifiche tecniche comuni per lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi definiti congiuntamente;
- (d) coordinamento e pianificazione delle attività congiunte di ricerca, e, in cooperazione con personale degli Stati Maggiori competenti, degli studi tesi all'individuazione di soluzioni tecniche atte a soddisfare future esigenze operative;
- (e) coordinamento delle scelte nazionali relative alla base industriale ed alle tecnologie comuni;
- (f) coordinamento sia degli investimenti di capitale sia dell'uso dei centri di sperimentazione.

CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE**Articolo 9**

L'OCCAR è composta dal Consiglio di Sorveglianza (CdS), e dall'Amministrazione Esecutiva (AE).

CAPITOLO IV: IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**Articolo 10**

Il CdS è l'organo decisionale più elevato all'interno dell'OCCAR.

Articolo 11

Il CdS esercita la direzione ed il controllo dell'AE e di tutti i Comitati.

Articolo 12

Il CdS decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della presente Convenzione e cioè:

- (a) proposte per l'ammissione di nuovi Stati Membri;
- (b) assegnazione all'OCCAR di un programma;
- (c) costituzione o scioglimento dei Comitati di cui all'Articolo 17;
- (d) predisposizione di compiti e programmi futuri, nel caso in cui tale attività non possa essere svolta dai Comitati;
- (e) decisioni relative a tutte le questioni finanziarie che riguardano l'OCCAR, in particolare l'approvazione dei bilanci operativi e amministrativi e i rendiconti finanziari annuali, e le decisioni attinenti ai regolamenti finanziari e contabili e alla gestione dell'organizzazione;
- (f) procedure e norme per l'assegnazione di contratti, le clausole di rito e le condizioni contrattuali. Il CdS è responsabile delle decisioni riguardanti l'assegnazione di contratti e li approva nel caso in cui tali decisioni non siano state delegate al Comitato competente istituito a tale scopo;
- (g) procedure di sicurezza;
- (h) principi e norme riguardanti il funzionamento dell'OCCAR, che comprendono i regolamenti finanziari e quelli in materia di personale dell'AE;
- (i) controllo dell'applicazione dei regolamenti OCCAR, che comprendono i regolamenti delle gare e il rispetto del principio di reciprocità di cui all'Articolo 24 (3); e
- (j) nomina dei revisori di cui all'Articolo 36.

Articolo 13

I Regolamenti adottati dal CdS sono in conformità con le disposizioni della presente Convenzione in quanto necessari per adempiere alle proprie responsabilità.

Articolo 14

1. Il CdS si riunisce due volte l'anno e qualora richiesto su istanza di uno o più Stati Membri. Il CdS elegge tra i suoi membri un Presidente, il cui mandato, valido per un anno, è rinnovabile soltanto una volta. Il CdS opera conformemente al proprio regolamento interno.

2. Le funzioni di segretariato per il CdS sono svolte dall'AE.

Articolo 15

1. Ogni Stato Membro ha un rappresentante nel CdS con diritto di voto. I rappresentanti degli Stati Membri sono i Ministri della Difesa o i loro delegati, che hanno la facoltà di essere accompagnati dai propri collaboratori tra i quali sono compresi rappresentanti dei rispettivi Stati Maggiori. E' data inoltre facoltà al Direttore dell'AE ed al Vicedirettore dell'AE di partecipare alle riunioni del CdS, senza diritto di voto. Il CdS può, se lo ritiene, invitare esperti provenienti dagli Stati Membri, dall'AE o da altre organizzazioni che si occupano di cooperazione multilaterale nel settore della difesa, alle quali partecipano gli Stati Membri.
2. Se il CdS deve deliberare su di un programma a cui non partecipano tutti gli Stati Membri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati Membri che prendono parte al suddetto programma.

Articolo 16

Il CdS nomina il Direttore e il Vicedirettore e le altre cariche direttive dell'AE. Il CdS approva l'organico dell'AE. Il Direttore rimane in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile soltanto una volta fino a un massimo di tre anni.

Articolo 17

1. Il CdS può delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti, in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso.
2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o più programmi.

Articolo 18

1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimità, comprese quelle relative a materie per le quali non è stata, o non può essere concordata, una procedura decisionale.
2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.

CAPITOLO V: L'AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA**Articolo 19**

L'AE è l'organismo esecutivo permanente, responsabile dell'attuazione delle decisioni del CdS. Tale organismo è presieduto da un Direttore nominato dal CdS.

Articolo 20

L'AE è composta da:

(a) L'Ufficio Centrale, situato nella sede dell'OCCAR, che si compone di :

- l'Ufficio del Direttore, che comprende il Direttore, il Vicedirettore e il necessario personale di supporto;

- le divisioni responsabili di:

- programmi,
- acquisizioni, contratti e finanze,
- amministrazione.

(b) Le divisioni di programma, a ognuna delle quali verrà assegnato uno o più programmi.

Le divisioni di programma, nelle quali non deve esserci una duplicazione di funzioni nel personale, hanno i poteri necessari per la quotidiana gestione dei compiti loro assegnati con la massima autonomia possibile; la priorità assoluta è attribuita alle prestazioni ed alla gestione dei rischi, alla ottimizzazione e al contenimento dei costi, in conformità con i regolamenti adottati dal CdS.

Per agevolare il funzionamento delle divisioni di programma che non abbiano sede nell'Ufficio Centrale, parte del personale dell'Ufficio Centrale stesso può essere distaccato presso tali divisioni.

Articolo 21

Il Direttore dell'AE è direttamente responsabile di fronte al CdS del funzionamento dell'AE. Le sue responsabilità sono specificate in dettaglio in un documento approvato dal CdS.

Articolo 22

1. Al personale dell'OCCAR sono concessi i privilegi e le immunità di cui all'Allegato I della presente Convenzione. Il CdS si fa garante che il numero di posti stabiliti sia limitato a quelli le cui attribuzioni richiedano conseguenti privilegi e immunità. Del personale di

cui sopra non fa parte il personale distaccato non a contratto con l'OCCAR che, ai fini dell'Allegato I, gode dello status di esperto.

2. Il regolamento interno del personale, le remunerazioni e il regime pensionistico dell'OCCAR sono basati sulle norme degli Organismi Coordinati similari (ad esempio NATO, UEO).
3. I posti in organico all'AE devono essere ricoperti da personale che abbia le competenze necessarie per permettere all'organizzazione di adempiere alle sue funzioni nel modo più efficiente possibile, tenendo in debito conto la partecipazione degli Stati Membri ai programmi attuali o futuri.
4. Nessun membro dell'AE può svolgere un incarico pubblico retribuito o altre attività incompatibili con il suo status di dipendente dell'OCCAR.
5. Ogni membro del personale dell'AE deve confermare con una dichiarazione scritta il suo impegno ad adempiere in piena coscienza ai compiti derivanti dal suo incarico e di non volere ricercare né accettare disposizioni, attinenti alle sue funzioni, da alcun governo, né da altra autorità al di fuori dell'OCCAR, e di astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con la sua condizione di dipendente dell'OCCAR. Il Direttore e il Vicedirettore dell'AE renderanno tale dichiarazione davanti al CdS.
6. Ogni Stato Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore e del personale dell'AE.

CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE

Articolo 23

1. Le norme e le procedure dettagliate dell'OCCAR per l'acquisizione sono soggette al regolamento adottato dal CdS sulla base delle proposte presentate dal Direttore dell'AE o dagli Stati Membri. Esse si applicano a tutti i contratti stipulati dall'OCCAR.
2. In quanto alla conduzione di programmi gestiti dall'OCCAR, e in particolare in relazione alle attività attinenti agli armamenti (ricerca, sviluppo, industrializzazione, produzione, introduzione in servizio) e supporto logistico durante il servizio, le norme contrattuali e le procedure devono essere conformi ai principi di acquisizione di cui agli Articoli da 24 a 30.

Articolo 24

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti e sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara.
2. La gara si svolgerà in conformità con gli obiettivi e i principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione.

3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara può essere estesa ai Paesi che non fanno parte del Gruppo dell'Europa Occidentale per l'Armamento (WEAG), sempre che questi Paesi rispettino il principio di reciprocità.
4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza, o per migliorare la competitività della base tecnologica e industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione dei contratti, ed in particolare i contratti per le attività di ricerca attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere limitati ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti, soggette alla giurisdizione di uno Stato Membro che partecipa al programma in questione.
5. L'OCCAR si adopererà per adottare le procedure più idonee in materia di acquisizione e opererà con gli Stati Membri al fine di effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia di acquisizione secondo gli standard più elevati.
6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in materia di gare, e decide se il principio di reciprocità viene opportunamente rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.

Articolo 25

Quando i contratti sono aggiudicati tramite gara, la loro assegnazione in generale, avviene sulla base della convenienza delle offerte ricevute piuttosto che del contributo finanziario dei partecipanti al programma stesso. Tuttavia, nella fase iniziale, si applicano le disposizioni transitorie dell'Allegato III.

Articolo 26

Qualsiasi commessa che possa essere aggiudicata sulla base di una gara viene resa pubblica, attraverso i canali specifici.

Articolo 27

I criteri per la qualificazione e la selezione dei partecipanti alla gara e per la valutazione delle offerte sono definiti in termini precisi prima dell'inizio e della pubblicazione della procedura che regola la presentazione delle offerte.

Articolo 28

Laddove possibile viene data preferenza a prezzi definiti o fissi.

Articolo 29

Qualora necessario, l'OCCAR può richiedere alle competenti autorità degli Stati Membri di effettuare verifiche su prezzi o costi e sui controlli di qualità per quei contratti da essa assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'Articolo 7. Gli Stati Membri faranno, in particolare, il possibile per armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.

Articolo 30

Le imprese che non siano state invitate a partecipare alle gare, e le imprese la cui offerta non sia stata presa in considerazione possono, su loro richiesta, ottenere le motivazioni della esclusione dalla gara o della mancata accettazione della loro offerta.

CAPITOLO VII : PROGRAMMI**Articolo 31**

Laddove ritenuto opportuno nell'OCCAR vengono integrati programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri. I dettagli di tale integrazione, incluse le disposizioni transitorie, sono soggetti ad accordo tra gli Stati Membri interessati e OCCAR, e l'atto d'integrazione è soggetto all'approvazione del CdS.

CAPITOLO VIII: PROPRIETÀ E CESSIONE DEI BENI**Articolo 32**

1. Tutti i beni acquisiti dall'OCCAR utilizzando fondi disponibili sui propri capitoli di bilancio o previa approvazione speciale del CdS, da uno Stato Membro a nome dell'OCCAR o utilizzando finanziamenti comuni, sono di proprietà dell'OCCAR.
2. La ripartizione di ogni profitto ricavato dalla utilizzazione o dalla vendita di beni acquisiti dall'OCCAR tramite fondi tratti dal bilancio amministrativo dell'Organizzazione, viene decisa dal CdS. Nel caso di scioglimento dell'OCCAR, la differenza tra gli utili derivati dalla cessione di tali beni e le spese in cui è incorsa l'OCCAR, sarà ripartita o sostenuta dagli Stati Membri, secondo una formula che verrà previamente stabilita dal CdS.

Articolo 33

1. Nel caso in cui beni vengano acquisiti per conto di uno o più Stati Membri facendo ricorso al bilancio operativo, i predetti Stati Membri concorderanno opportune intese finanziarie; tali intese specificheranno le modalità di finanziamento, di gestione, vendita e cessione di tali beni.
2. Beni acquisiti (beni materiali) o realizzati (modelli, prototipi, attrezzature, equipaggiamenti per collaudi) a carico del bilancio operativo dell'OCCAR rimangono proprietà degli Stati che li hanno co-finanziati, ma vengono destinati ad un utilizzo comune.

CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIAArticolo 34

Il CdS adotta norme finanziarie dettagliate oggetto di regolamenti specifici, conformi alle seguenti disposizioni:

(a) I costi delle attività dell'OCCAR, riguardanti sia le sue funzioni amministrative sia quelle operative, sono sostenuti dagli Stati Membri.

(b) Tutti gli stanziamenti OCCAR, ossia:

- quelli derivanti dai contributi ordinari degli Stati Membri;
- quelli generati dalle attività autorizzate dell'OCCAR; e
- altri stanziamenti disponibili per l'OCCAR, o quelli amministrati da essa per conto degli Stati Membri

sono registrati, per voce, nel bilancio amministrativo o operativo dell'OCCAR.

(c) Le autorità competenti dell'OCCAR operano nei limiti del mandato stabilito annualmente dal CdS.

(d) Modalità, frequenza e stanziamento dei contributi degli Stati Membri sono definiti secondo norme e accordi relativi.

Articolo 35

1. Gli stanziamenti necessari per programmi e i piani operativi dell'OCCAR saranno oggetto di un bilancio annuale, preparato in Euro e che comprende:

- una sezione amministrativa, comprensiva di tutte le spese riguardanti il funzionamento interno dell'OCCAR;
- una sezione operativa, comprensiva dei piani finanziari in materia di programmi e di iniziative condotte dall'OCCAR per il perseguimento dei suoi obiettivi.

2. Il bilancio deve specificare, per ogni sezione, le previsioni di spesa e le fonti di finanziamento.

3. Il bilancio preventivo annuale viene preparato dall'AE e presentato al CdS per approvazione in conformità con le norme e i regolamenti finanziari dell'OCCAR.

Articolo 36

I rendiconti annuali sono presentati al vaglio delle autorità preposte alla revisione contabile, nominate dal CdS. La relazione di revisione, accompagnata da rendiconti finanziari particolareggiati, in cui è utilizzata la nomenclatura definita nei regolamenti contabili e finanziari, è presentata dal Direttore, per approvazione dal CdS, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**Articolo 37**

L'OCCAR può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, e con governi, organizzazioni e istituzioni di Stati non Membri, con i quali può concludere accordi.

Articolo 38

Una tale cooperazione può assumere la forma di partecipazione a uno o più programmi da parte di Stati non Membri o di organizzazioni internazionali. I conseguenti accordi possono contemplare disposizioni riguardanti questioni relative esclusivamente al programma cui partecipa uno Stato non Membro o un'organizzazione internazionale, tali disposizioni devono essere oggetto di delibere da parte del CdS previo accordo del suddetto Stato non Membro o della organizzazione interessata.

CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITÀ**Articolo 39**

L'OCCAR ha piena personalità giuridica e, in particolare, autorità di:

- (a) stipulare contratti;
- (b) acquisire e cedere beni mobili e immobili; e
- (c) avviare procedimenti legali.

Articolo 40

1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, così come i rappresentanti degli Stati Membri, godono dei privilegi e delle immunità di cui all'Allegato I.
2. Gli accordi riguardanti la Sede dell'OCCAR, le divisioni di programma e le sue strutture, stipulati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra

l'OCCAR e gli Stati Membri sul cui territorio sono situati la Sede, le divisioni di programma e le sue strutture.

Articolo 41

1. I poteri definiti negli Articoli 39 e 40 sono esercitati dal CdS, il quale può delegarli al Direttore. Nel caso in cui il CdS non abbia delegato specifica autorità al Direttore, ciò non impedisce al CdS di autorizzare il Direttore, o un membro del personale debitamente designato dal CdS, a firmare un contratto, o ad approvare o firmare un accordo internazionale.
2. I contratti per i programmi sono negoziati e stipulati dall'OCCAR secondo dettagliate procedure e regolamenti contrattuali di cui agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione. La normativa applicabile al contratto è determinata dalle parti.

CAPITOLO XII: SICUREZZA

Articolo 42

Il CdS adotterà i regolamenti in materia di sicurezza dell'OCCAR. Tali regolamenti eviteranno restrizioni non necessarie al movimento del personale, di informazioni e di materiali, ed in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni a terzi e quanto di competenza delle autorità preposte alla sicurezza relativamente alle procedure riguardanti le visite.

CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE

Articolo 43

Ogni anno, il Direttore presenta al CdS una relazione sulle attività realizzate nell'anno trascorso e una previsione per le attività da svolgersi nell'anno successivo.

Articolo 44

Per permettere ai revisori nazionali di assolvere ai propri compiti di verifica per conto delle rispettive amministrazioni nazionali e di relazionare i rispettivi parlamenti in conformità con le proprie norme, essi possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutta la documentazione in possesso dell'AE, che riguarda i programmi a cui i loro Stati Membri partecipano, e attinente al funzionamento dell'Ufficio Centrale.

Articolo 45

I revisori nazionali, salvo circostanze eccezionali, si consultano tra loro e con il Direttore dell'OCCAR prima di esercitare il loro diritto di accesso all'AE, al fine di evitare inutili

interruzioni delle attività dell'OCCAR e di tutelare le informazioni riguardanti gli altri Stati Membri.

Articolo 46

Gli Stati Membri coordinano le rispettive azioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'OCCAR contro la frode. A tale scopo, con l'aiuto dell'AE, essi organizzano una collaborazione regolare tra gli organismi competenti delle loro amministrazioni.

Articolo 47

Il CdS può ordinare, all'interno dell'OCCAR, qualsiasi ispezione o verifica che lo stesso consideri necessaria per migliorare il funzionamento dell'organizzazione e la gestione dei programmi.

CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 48

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in materia d'interpretazione o di applicazione della presente Convenzione, se possibile, sarà risolta mediante consultazione.
2. Se una controversia non può essere risolta mediante consultazione, su richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essa viene sottoposta ad arbitrato, conformemente alle condizioni contemplate nell'Allegato II.

Articolo 49

1. Qualsiasi controversia insorga relativamente ai contratti stipulati dall'OCCAR per realizzare programmi che le sono stati assegnati, può essere presentata, previo accordo, a un Comitato di conciliazione all'interno del CdS, che deve stabilire le procedure appropriate.
2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di programmi che le sono stati assegnati, che non sia un contratto di lavoro, conterrà una procedura di conciliazione e includerà una clausola arbitrale.
3. Qualsiasi controversia tra l'OCCAR e un proprio dipendente relativamente al contratto di impiego o alle condizioni di lavoro sarà risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.

Articolo 50

Qualora terzi richiedano riparazioni per danni causati dall'OCCAR, dai suoi dipendenti o dai propri esperti, e l'OCCAR non rinunci all'immunità, il CdS adotta le misure più idonee per valutare il danno e, se esso si dimostra fondato, per ripararlo.

CAPITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 51**

1. Il CdS può proporre agli Stati Membri emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi Allegati. Lo Stato Membro che desidera proporre un emendamento, lo deve notificare al Direttore dell'AE. Il Direttore informa gli Stati Membri di tutte le eventuali proposte di emendamento così notificate, almeno tre mesi prima della loro discussione nel CdS.
2. Qualsiasi emendamento proposto dal CdS entra in vigore trenta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati Membri. Il depositario notifica a tutti gli Stati Membri la data di entrata in vigore di tutti gli emendamenti in questione.

Articolo 52

La presente Convenzione, inclusi gli Allegati che ne sono parte integrante, è soggetta a ratifica o approvazione da parte dei quattro Paesi fondatori ed entrerà in vigore trenta giorni dopo che il quarto strumento di ratifica o approvazione sia stato depositato.

Articolo 53

Una volta entrata in vigore la presente Convenzione, uno Stato europeo che desidera diventare Stato Membro, può essere invitato dal CdS ad aderire ad essa. Per il nuovo Stato Membro, la Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione.

Articolo 54

La presente Convenzione è depositata presso il Governo della Repubblica Francese.

Articolo 55

1. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano di sciogliere l'OCCAR, devono discutere con l'OCCAR stesso e concordare le modalità per gestire in modo soddisfacente le conseguenze dello scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda terzi e partner contrattuali dell'OCCAR. L'accordo deve anche regolare, ove necessario, le condizioni alle quali i diritti e le attribuzioni dell'OCCAR vengono trasferiti agli Stati Membri a seguito dello scioglimento dell'organizzazione.
2. Lo scioglimento dell'OCCAR è effettivo una volta entrati in vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui al paragrafo (1) del presente articolo.

Articolo 56

1. Se uno degli Stati Membri desidera ritirarsi dalla Convenzione, le conseguenze di tale atto saranno esaminate in consultazione con gli altri Stati Membri. Qualora, al termine di tali consultazioni, lo Stato Membro in questione persista nel volersi ritirare, dovrà notificare il suo ritiro per iscritto al depositario che provvederà ad inoltrare tale notifica agli altri Stati

Membri e al Direttore. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

2. Lo Stato Membro uscente deve adempiere a tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. Tali impegni sono valutati dagli Stati Membri.
3. I diritti e le responsabilità dello Stato Membro uscente in materia di sicurezza, di liquidazione dei danni, di composizione delle controversie o di altri impegni rimasti in sospenso restano in vigore anche dopo il suo ritiro.

Articolo 57

Qualsiasi Stato Membro che non osservi i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione cessa di essere membro dell'OCCAR su decisione unanime del CdS. Lo Stato Membro in questione non potrà partecipare alla votazione.

Articolo 58

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che provvederà a rimetterne copia certificata a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari o aderenti.



In fede, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto il 9 Settembre 1998 a Farnborough in originale unico, in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.


Per il Governo della Repubblica Italiana




Per il Governo della Repubblica Francese



Per il Governo della Repubblica Federale di Germania



Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord



ALLEGATO I**PRIVILEGI E IMMUNITÀ****Articolo 1**

Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente Allegato, gli edifici e i locali dell'OCCAR sono inviolabili.

Articolo 2

Gli archivi dell'OCCAR sono inviolabili.

Articolo 3

1. L'OCCAR gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:
 - (a) nel caso in cui, per decisione del CdS, abbia espressamente rinunciato a tale immunità in casi particolari: il CdS ha il dovere di rinunciare a tale immunità in tutti i casi in cui il ricorso ad essa possa ostacolare il corso della giustizia e in cui tale rinuncia non metta a repentaglio gli interessi dell'OCCAR;
 - (b) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni originati da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente all'OCCAR, o utilizzato a suo nome, o nel caso di infrazioni al codice della strada in cui è implicato tale veicolo;
 - (c) nel caso dell'applicazione di un lodo arbitrale emesso ai sensi di qualunque contratto stipulato dall'OCCAR;
 - (d) nel caso di sequestro conservativo, previa decisione delle autorità giudiziarie, di stipendi ed emolumenti dovuti dall'OCCAR a un membro del personale.
2. Le proprietà e i beni dell'OCCAR, ovunque essi siano situati, sono esenti da qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione o sequestro. Inoltre non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione giudiziaria temporanea, o amministrativa, salvo per il periodo necessario per prevenire o indagare incidenti in cui sono implicati veicoli a motore appartenenti all'OCCAR, o utilizzati a suo nome.

Articolo 4

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'OCCAR, le sue proprietà e le sue entrate sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Gli Stati Membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei dritti indiretti e delle tasse sulla vendita, compresi nei prezzi di beni o servizi, quando l'OCCAR, effettui acquisti considerevoli di beni o di servizi da essa utilizzati, strettamente necessari per l'esercizio delle attività ufficiali dell'Organizzazione.

Articolo 5

beni importati o esportati dall'OCCAR o per suo conto, e che sono strettamente necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali, saranno esenti da ogni dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.

Articolo 6

1. Ai fini degli Articoli 4 e 5 del presente Allegato, le attività ufficiali dell'OCCAR includono le attività amministrative dell'organizzazione, inclusi gli atti relativi al Regime di Previdenza Sociale.
2. Le disposizioni degli Articoli 4 e 5 non si applicano ai dritti e alle tasse che non sono altro che contributi per i servizi di pubblica utilità.

Articolo 7

Non è concessa alcuna esenzione ai sensi degli Articoli 4 e 5 per beni acquisiti o importati, o per i servizi forniti, ad uso privato dei membri del personale dell'OCCAR.

Articolo 8

1. I beni acquisiti ai sensi dell'Articolo 4 o importati ai sensi dell'Articolo 5 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito salvo che ciò non avvenga a condizioni stabilite dagli Stati Membri che hanno concesso tali esenzioni.
2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri edifici dell'OCCAR, o tra le sue varie divisioni o, ai fini della realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse e un'istituzione nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; se necessario, gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'abbuono di tali oneri o il loro rimborso, o per eliminare tali restrizioni.

Articolo 9

La diffusione di pubblicazioni e altro materiale informativo inviato dall'OCCAR, o da essa ricevuto, non può essere limitata in alcun modo.

Articolo 10

L'OCCAR può ricevere e detenere qualsiasi tipo di stanziamenti, valute, liquidi o titoli; può disporre di essi liberamente per qualsiasi fine stabilito nella presente Convenzione e detenere conti in qualsiasi valuta fino al limite necessario per adempiere ai suoi obblighi.

Articolo 11

1. L'OCCAR beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ognuno degli Stati Membri ad altre organizzazioni internazionali.
2. Le comunicazioni ufficiali dell'OCCAR non possono essere censurate da qualsivoglia mezzo di comunicazione.

Articolo 12

Gli Stati Membri adottano tutte le misure appropriate per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza del personale dell'OCCAR dai rispettivi territori.

Articolo 13

1. I Rappresentanti degli Stati Membri beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro spostamenti da e verso il luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:
 - (a) esenzione da ogni provvedimento di arresto e detenzione, e dal sequestro del bagaglio personale;
 - (b) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un rappresentante di uno Stato Membro, né nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato;
 - (c) inviolabilità di tutti i documenti e le carte ufficiali;
 - (d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documentazione o corrispondenza tramite cornici speciali o in sacchi sigillati;
 - (e) esenzione per se stessi, i coniugi e i figli a carico da tutte le disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
 - (f) le stesse agevolazioni in materia valutaria e di cambio che sono concesse ai rappresentanti dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale;
 - (g) le stesse agevolazioni doganali in materia di bagaglio personale che sono concesse al corpo diplomatico.
2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati Membri, non per vantaggio personale, ma per garantire la loro totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR. Ne deriva che uno Stato Membro ha il dovere di ritirare l'immunità a un rappresentante ogni qualvolta ritenga che tale immunità possa ostacolare il corso della giustizia, e senza che tale ritiro possa porre a repentaglio gli scopi per i quali era stata concessa.

Articolo 14

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all'Articolo 15, il Direttore dell'OCCAR e, quando il posto è vacante, la persona nominata ad agire in sua vece, gode dei privilegi e delle immunità a cui ha diritto il personale diplomatico di pari rango.

Articolo 15

I membri del personale dell'OCCAR:

- (a) mantengono, anche dopo aver lasciato il servizio dell'OCCAR, l'immunità di giurisdizione per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un membro del personale dell'OCCAR, né nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato;
- (b) sono esonerati da ogni obbligo in materia di servizio militare;
- (c) godono dell'inviolabilità per tutti i documenti e le carte ufficiali;
- (d) godono, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse agevolazioni in materia di esenzioni dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e che regolano la registrazione degli stranieri, che sono concesse ai membri del personale di organizzazioni internazionali;
- (e) godono degli stessi privilegi per quanto riguarda la disciplina in materia di cambio, che sono concessi ai membri del personale di organizzazioni internazionali;
- (f) godono, in periodi di crisi internazionale, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse agevolazioni del corpo diplomatico in materia di rimpatrio;
- (g) godono del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro prima immissione in funzione nello Stato Membro interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato Membro, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dallo Stato Membro sul cui territorio viene esercitato tale diritto.

Articolo 16

Gli esperti non facenti parte del personale di cui all'Articolo 15, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR, o nello svolgimento di missioni a nome dell'OCCAR, godono dei seguenti privilegi e immunità, nella misura in cui siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compresi gli spostamenti effettuati nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso di tali missioni:

- (a) immunità di giurisdizione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un esperto, o nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato; gli esperti continueranno a godere di tale immunità dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con l'OCCAR;
- (b) inviolabilità per tutti i documenti e le carte ufficiali;
- (c) le stesse agevolazioni, in materia di disciplina valutaria e sul cambio e in materia di bagaglio personale, che sono concesse ai funzionari dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale.

Articolo 17

1. Fatte salve le condizioni e in conformità con le procedure stabilite dal CdS, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono soggetti a un'imposta, a beneficio dell'OCCAR, su stipendi ed emolumenti da essa versati. Tali stipendi ed emolumenti del Direttore e dei membri del personale dell'OCCAR sono esenti da imposte nazionali sul reddito: ma gli Stati Membri mantengono il diritto di considerare tali stipendi ed emolumenti al fine di valutare l'imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e alle pensioni versate dall'OCCAR ai suoi Direttori e ai membri del personale alla cessazione delle loro funzioni.

Articolo 18

Gli Articoli 15 e 17 del presente Allegato si applicano a tutte le categorie del personale a cui si applica lo Statuto del Personale dell'OCCAR. Fatto salvo l'Art. 22 (1) della Convenzione, il CdS determina le categorie di esperti a cui si applica l'Articolo 16. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti di cui al presente Articolo, sono comunicati periodicamente agli Stati Membri.

Articolo 19

Nel caso in cui costituisca un suo proprio regime pensionistico, l'OCCAR, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono esenti dai contributi obbligatori agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con gli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 24.

Articolo 20

1. I privilegi e le immunità stabiliti nel presente Allegato non sono concessi al Direttore, ai membri del personale e agli esperti dell'OCCAR per loro vantaggio personale. Essi sono concessi solo per garantire, in ogni circostanza, un funzionamento senza impedimenti dell'OCCAR e una totale indipendenza di tutti coloro a cui tali privilegi e immunità sono concessi.
2. Il Direttore ha il dovere di ritirare qualsiasi immunità specifica in tutti i casi e ogni qualvolta ritenga ch'essa possa impedire il corso della giustizia e possa essere ritirata.

senza pregiudicare gli interessi dell'OCCAR. Il CdS è l'organo competente per decidere il ritiro di tale immunità nel caso del Direttore dell'OCCAR-AE.

Articolo 21

1. L'OCCAR coopera sempre con le autorità competenti degli Stati Membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e della disciplina in materia di manipolazione di materiale esplosivo e infiammabile, di sanità pubblica, di ispezione del lavoro, e di altre legislazioni nazionali simili, e di prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al presente Allegato.
2. La procedura in materia di cooperazione di cui al paragrafo 1 può essere stabilita negli accordi complementari, di cui al successivo Articolo 24.

Articolo 22

Ogni Stato Membro conserva il diritto di adottare ogni misura precauzionale negli interessi della propria sicurezza.

Articolo 23

Nessuno Stato Membro è obbligato a concedere i privilegi e le immunità di cui agli Articoli 13, 14, 15 (b), (e), (g), e 16 (c), ai propri cittadini o a coloro che, nel momento in cui assumono le proprie funzioni nello Stato Membro in questione, sono residenti permanenti di tale Stato Membro.

Articolo 24

L'OCCAR può, previa decisione del CdS, concludere con uno o più Stati Membri accordi complementari per attuare le disposizioni del presente Allegato nei confronti di tale o tali Stati Membri, e altri accordi per garantire il buon funzionamento dell'OCCAR e la tutela dei suoi interessi.

Articolo 25

L'OCCAR avrà una copertura assicurativa in materia di responsabilità civile per i veicoli di sua proprietà o da essa utilizzati, in conformità con l'ordinamento dello Stato Membro in cui il veicolo è utilizzato. L'OCCAR deve richiedere come condizione per l'assunzione, che il personale abbia una copertura assicurativa in materia di responsabilità civile per i veicoli di loro proprietà o da loro utilizzati, in conformità con l'ordinamento dello Stato Membro in cui il veicolo è utilizzato.

ALLEGATO II

ARBITRATO

Articolo 1

La richiesta di arbitrato è presentata al depositario, dichiarando la natura della controversia. Il depositario comunica tali informazioni a tutti gli Stati Membri.

Articolo 2

1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri:
 - (a) un arbitro nominato da ognuna delle due Parti in giudizio;
 - (b) un terzo arbitro, nominato previo accordo reciproco dai primi due, che agisce come presidente del Collegio;
 - (c) se il presidente del Collegio non è nominato entro trenta giorni dalla data di designazione del secondo arbitro, una Parte in giudizio può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di scegliere al più presto il presidente. Egli non può scegliere un presidente che abbia avuto o abbia attualmente la stessa nazionalità di una delle due Parti in giudizio, a meno che la Controparte non vi consenta.
2. Se, entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del depositario della richiesta di arbitrato, una delle Parti in giudizio non ha nominato un arbitro, la Controparte può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di scegliere quell'arbitro al più presto
3. In caso di decesso, incapacità o abbandono di un arbitro, la Parte in giudizio che lo aveva nominato designerà il suo sostituto entro trenta giorni dalla data del decesso, dell'incapacità o dell'abbandono. In caso di decesso, incapacità o abbandono del presidente, il suo sostituto è designato secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 (c) entro novanta giorni dalla data del decesso, dell'incapacità o dell'abbandono.

Articolo 3

Il Collegio può indagare e decidere in merito alle repliche direttamente collegate all'oggetto della controversia.

Articolo 4

Il Collegio può, su richiesta di una delle Parti in giudizio, raccomandare misure precauzionali.

Articolo 5

Ogni Parte in giudizio è responsabile dei costi procurati dalla definizione del suo caso. Il costo delle retribuzioni dei membri del Collegio arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le Parti in giudizio. Il Collegio registrerà tutte le spese e presenterà un conto finale alle Parti.

Articolo 6

Ogni Parte i cui interessi possono essere influenzati dalla decisione, può, previa notifica scritta alle Parti in giudizio, intervenire nella procedura di arbitrato, previo accordo del Collegio e a proprie spese. In tal caso, la Parte in questione può intervenire per presentare prove o documentazione, o fare dichiarazione verbale sulle motivazioni che hanno suscitato tale intervento, conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell'Articolo 7 del presente Allegato, ma non ha diritto in materia di composizione del Collegio.

Articolo 7

Il Collegio stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Le delibere del Collegio, sia in materia di regolamento interno sia in materia di sede dei dibattimenti, e il suo lodo arbitrale sono decisi a maggioranza dei suoi membri.
2. Le Parti in giudizio devono facilitare l'opera del Collegio: a tale scopo, le Parti:
 - (a) forniscono al Collegio tutti i documenti e le informazioni pertinenti; e
 - (b) autorizzano il Collegio a recarsi sul loro territorio, a interrogare testimoni o esperti e a recarsi in luoghi per indagare tale controversia in situ.
3. Il fatto che una Parte in giudizio non osservi le disposizioni del paragrafo 2 o non difenda il suo caso, non osta all'emissione di un giudizio o di un lodo arbitrale da parte del Collegio.

Articolo 9

Il Collegio emette il suo giudizio entro sei mesi dalla data della sua composizione, a meno che non consideri necessario prorogare tale termine per un nuovo periodo che non sia superiore a cinque mesi. Il lodo arbitrale del Collegio deve essere motivato. Esso è definitivo e senza appello e viene comunicato al depositario che ne informa le Parti. Le Parti in giudizio devono conformarsi ad esso senza indugio.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli appalti sono, in linea di principio, assegnati più in base alla competitività che per i contributi finanziari versati da ogni Stato Membro.

Tuttavia, in conformità con l'Articolo 5 della presente Convenzione, se, durante il triennio che segue l'entrata in vigore della presente Convenzione:

- l'industria di uno Stato Membro ha ricevuto un volume di commesse inferiore al 66% del suo contributo finanziario, sia nei confronti di un programma, sia per una certa fase o per un certo componente di un programma (per quanto la complessità di un sistema di difesa possa giustificare che tale sistema sia diviso anticipatamente in componenti),
- viene individuato uno squilibrio globale superiore al 4% in relazione all'insieme dei programmi,

il CdS interverrà in modo appropriato per ricostituire un equilibrio.

2. L'efficacia di tale procedura, e, segnatamente, delle percentuali sopra citate, è riesaminata, per la prima volta, un anno dopo l'entrata in vigore, e successivamente a intervalli regolari.
3. Dopo il periodo di tre anni, è necessario verificare se tale procedura può essere revocata.
4. Il CdS adotta norme dettagliate per attuare le disposizioni di cui sopra.

ALLEGATO IV

PROCESSO DECISIONALE

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate
 - (a) a maggioranza qualificata rinforzata
 - ammissione di nuovi Stati Membri;
 - norme e regolamenti dell'OCCAR;
 - organizzazione dell'OCCAR-AE;
 - nomina del Direttore.

Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari.
 - (b) a maggioranza degli aventi diritto di voto
 - istituzione o scioglimento dei Comitati
2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma è stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.
3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 e la seguente:
 - (a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore è pari a 10,
 - (b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avrà un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verrà deciso dagli Stati Membri già esistenti.
4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sarà presa all'unanimità.
5. Dopo un periodo iniziale di tre anni, l'iter decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti.
6. Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale.